



Repubblica italiana  
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile  
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 29218/2021 R.G.

**Il giudice,**

nel procedimento in epigrafe introdotto da

████████████████████, con il patrocinio dell'avv. FACHILE SALVATORE,

*ricorrente*

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO ed altri,**

*resistente contumace*

letti gli atti, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso *ex art. 19 ter* D.LGS. n° 150/11 e 702 *bis* C.P.C., il cittadino gambiano ██████████████████████ ha rappresentato, in sintesi:

- di essere stato titolare, dal 2015, all'esito di una raccomandazione in tal senso della Commissione territoriale di Ancona, adita per la protezione internazionale, di un permesso per protezione "umanitaria", in ragione della sua vulnerabilità, riscontrata sulla base delle certificazioni mediche a suo tempo prodotte;
- di essere, da allora, seguito da differenti strutture sanitarie al fine di svolgere un percorso di riabilitazione psicofisica, reso necessario anche dalle violenze subite, ma di essere tutt'ora in precarie condizioni di salute psichica, aggravatesi nel tempo, e di continuare il percorso presso strutture sanitarie romane, anche mediante assunzione di farmaci antidepressivi e con periodici colloqui di controllo;

- di aver ricevuto, nel 2018, parere negativo della Commissione territoriale per il rinnovo del permesso umanitario, accompagnato però dall'invito al Questore a valutare il rilascio di un permesso per cure mediche;
- di essersi visto rigettare, nel 2020, anche il rilascio di tale permesso di soggiorno per cure mediche e di aver impugnato il decreto;
- di aver ottenuto, in sede cautelare, un decreto *inaudita altera parte* che ordinava al Questore il rilascio di un permesso provvisorio in attesa della definizione del procedimento d'urgenza, anche al fine di consentirgli l'accesso ai servizi assistenziali e sociali connessi al suo soggiorno regolare sul territorio;
- di essersi quindi affidato, per una valutazione della propria complessa condizione psicologica, al progetto *Fino a prova contraria*, con sede in Roma, ricevendone una relazione di idoneità alla partecipazione al progetto stesso;
- di aver subito un ulteriore aggravamento della propria condizione socio-abitativa e lavorativa (e di conseguenza psicologica) per effetto della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento del contagio;
- di aver poi rivolto, il 22/02/2021, per il tramite del suo avvocato, al Servizio centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione di Roma (S.A.I.), una richiesta di inserimento, poi ulteriormente sollecitata, senza ricevere alcuna risposta significativa.

Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente, convenendo in giudizio il Ministero dell'interno, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e la Fondazione dell'ANCI *Cittalia*, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito nel sistema di accoglienza S.A.I. di Roma e, per l'effetto, ha chiesto – anche in via cautelare ed urgente – ordinarsi alla «*Amministrazione competente*» di dare corso a tale inserimento.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il difensore del ricorrente ha fatto presente che, nelle more, era intervenuta l'ordinanza di questo Tribunale confermativa del decreto già emesso *inaudita altera parte* in ordine al rilascio del

permesso di soggiorno provvisorio; inoltre, era pervenuta una risposta da parte del Servizio centrale S.A.I. che formalizzava l'inserimento del ricorrente nel progetto territoriale facente capo ad un comune della provincia di Brindisi e informava il difensore delle modalità e dei contatti utili ad organizzare il trasferimento. L'avvocato, nel depositare copia dei due documenti, ha quindi chiesto di modificare la domanda, essendo venuta meno la problematica dell'inserimento dell'assistito nel sistema S.A.I., nel senso di richiedere al Tribunale un ordine di inserimento nello specifico progetto e nel S.A.I. attivo sul territorio di Roma Capitale.

Le amministrazioni resistenti non si sono costituite.

Prima di affrontare il merito della domanda cautelare, appare opportuno segnalare l'esistenza di un problema di giurisdizione (ordinaria o amministrativa) che sorge ogni qual volta il soggetto privato agisca non impugnando un provvedimento negativo (sia pur espresso nella forma del silenzio-rifiuto), ma lamentando il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

Questo problema di carattere generale assume, poi, una connotazione più specifica in conseguenza della precisazione della domanda fatta dalla parte ricorrente in sede di udienza. Infatti, all'originaria domanda di inserimento nel sistema di accoglienza (inteso nella sua interezza e nella sua dimensione nazionale) si è sostituita la domanda di inserimento in una specifica articolazione territoriale di detto sistema (e cioè quella di Roma). Non sarebbe, allora, peregrino ipotizzare che, così facendo, la parte ricorrente finisca per chiedere un provvedimento giurisdizionale che potrebbe ritenersi incidente sull'autonomia e organizzativa della p.a., caratterizzata da elevato grado di discrezionalità.

Fatte queste premesse di natura problematica, che andranno affrontate *funditus* e risolte nell'appropriata sede di merito a cognizione piena, ritiene il Tribunale che, nella presente sede cautelare – caratterizzata, invece, da una cognizione necessariamente sommaria – debba darsi prevalenza, ai fini della tutela interinale degli interessi del ricorrente nelle more della definizione del procedimento principale, alla natura di diritto fondamentale che riveste, nel nostro ordinamento e negli ordinamenti sovranazionali, il diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica della persona.

In questa specifica e circoscritta prospettiva, viene innanzitutto in rilievo la natura della patologia che affligge il sig. ██████.

Può infatti ritenersi fatto notorio che le patologie psichiche, ed in particolare psichiatriche, non possono (come invece avviene per quelle meramente organiche o comunque fisiche) essere affrontate terapeuticamente con la sola somministrazione di farmaci o di presidi o interventi medico-chirurgici (rispetto a cui, in ipotesi, potrebbe ritenersi indifferente la collocazione geografico-logistica del paziente, poiché i protocolli sono sostanzialmente uguali in tutto il territorio o comunque possono agevolmente essere condivisi e coordinati anche fra più ASL). Tali patologie devono, invece, essere trattate anche (e soprattutto) sul piano psicoterapeutico, che è quello più rilevante (e più complesso) dal quale può sperarsi di ottenere una duratura remissione della malattia; e rispetto al quale, in fin dei conti, la terapia farmacologica assume una funzione ancillare e strumentale, essendo essenzialmente destinata a porre il paziente nelle condizioni necessarie per poter costruire il necessario rapporto di fiducia e confidenza con il terapeuta ed usufruire utilmente della psicoterapia.

Ciò è tanto più vero, quanto più grave è la sua condizione patologica. E le molteplici certificazioni mediche prodotte in atti comprovano – sempre nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase cautelare del giudizio – la sussistenza di una seria compromissione della salute psichica del sig. ██████.

Del resto, il sig. ██████ appare aver saputo creare un rapporto di costruttiva fiducia e confidenza (elemento rilevante nel percorso terapeutico e non di rado di difficile instaurazione) con i medici psichiatri, gli psicologi e gli operatori sanitari in genere (di cui sembra seguire diligentemente le prescrizioni, presentandosi regolarmente a visite e colloqui), oltre che una certa familiarità con luoghi e persone. Insomma, egli sembra aver beneficiato – e beneficiare tutt'ora – di un complessivo *iter* terapeutico e riabilitativo fruttuoso, e l'improvviso sradicamento da tutto questo contesto, complessivamente considerato, potrebbe avere effetti anche pesantemente negativi sull'equilibrio psichico del paziente (al punto che una relazione medica ventila persino rischi per la sua incolumità).

D'altra parte, non è privo di rilevanza il fatto che il ricorrente sia attualmente seguito – in modo coordinato – sia dagli operatori del progetto *Fino a prova contraria*,

operante nella capitale, sia da servizi altamente specializzati, pure presenti a Roma (Ambulatorio di psichiatria delle migrazioni del Policlinico universitario Umberto I – Università *La Sapienza*).

Complessivamente considerate, le circostanze che precedono inducono – tenuto conto, in misura decisiva, della speciale natura della sindrome che affligge il ricorrente, non assimilabile ad altre patologie di natura organica o anche di tipo psicologico ma di minore gravità, sensibili anche ad un trattamento solo farmacologico – a ritenere allo stato prevalente su ogni altra considerazione la tutela del diritto fondamentale alla salute, all'integrità psico-fisica ed alla vita stessa.

Appare pertanto giustificato imporre alle amministrazioni coinvolte di ricercare – pur nell'esercizio della loro autonomia organizzativa – una soluzione alternativa che consenta al sig. ████████ di proseguire, almeno nelle more del giudizio di merito, il percorso di terapia e recupero psicologico e riabilitativo già ampiamente avviato nelle strutture romane, inserendolo nel sistema S.A.I. della capitale.

Trattandosi di cautelare in corso di causa, la regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo.

**P.Q.M.**

ordina alle amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di consentire al ricorrente l'inserimento nel Sistema di accoglienza integrato in Roma;  
spese al definitivo.

Si comunichi.

Roma, 19/08/2021

Il giudice  
*Francesco Crisafulli*